

Direzione Regionale della Toscana

Settore Persone fisiche, lavoratori
autonomi, imprese minori ed enti non commerciali
Ufficio Consulenza



OGGETTO: Superbonus

Interpello n. 911-1449/2021

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212


Codice Fiscale 

Istanza presentata il 30/07/2021


Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante è comproprietario, insieme al coniuge, dei seguenti beni:

- Villetta per civile abitazione 



- Garage di pertinenza 

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - Via della Fortezza n. 8 - CAP 50129 Firenze
Tel. 055 49781 - Fax - - e-mail: dr.toscana.cons@agenziaentrate.it

[REDACTED]
- Garage di pertinenza [REDACTED]
[REDACTED]

E' intenzione dei 2 comproprietari usufruire, ricorrendone le condizioni, "sia della detrazione/credito d'imposta "Super Sismabonus 110% che della detrazione/credito d'imposta "Super Ecobonus 110% così come regolati dall'art. 119 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, inoltre prospettano di usufruire del bonus verde art. 1 c. 12 della L. 205/2017 e successive modifiche".

Gli Istanti chiedono:

"1. Quale sia il criterio di calcolo per il raggiungimento del S.A.L. 30% previsto dall'art. 21 D.L. 34/2020 al fine di poter presentare comunicazione dell'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura nella circostanza che l'intervento comprenda, come precisato nelle intenzioni, sia opere attribuibili al "Super Sismabonus" che al "Super Ecobonus" e che tra gli interventi eseguiti ce ne siano alcuni da considerarsi "trainanti" ed altri inquadrabili come "trainati" e inoltre ci siano interventi NON rientranti nel Superbonus 110% e non cedibili come appunto il Bonus verde ex art. 1 c. 12 L.205/2017".

Chiedono inoltre:

"2. Quale sia il significato attribuibile alla locuzione "intervento complessivo" riportato dall'art. 121 D.L. 34/2020 ai fini del computo del S.A.L.

3. Quale siano gli importi da prendere a riferimento per eseguire il calcolo al fine del raggiungimento del minimo SAL del 30%: quelli rilevabili dai computi metrici eseguiti coi criteri previsti dagli artt. 13 e 13 bis del D.L. 34/2020 regolarmente asseverati dai Tecnici abilitati all'inizio dei lavori? Quelli dei massimali di detrazione previsti dai bonus fiscali? Quelli effettivamente pagati alle imprese durante l'esecuzione ancorché differenti da quelli in origine preventivati e asseverati?

4. *Vanno inclusi nel calcolo per il valore dell'intervento complessivo ai fini dell'individuazione del 30% del S.A.L. anche interventi rientranti in Bonus edilizi NON compresi nelle disposizioni di cui all'art. 119 D.L. 34/2020?5. Affinché si possa fare la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d'imposta il 30% oltre che per l' "intervento complessivo" occorre che sia raggiunto anche all'interno di ogni sottocategoria di intervento ovvero per ognuna delle 28 tipologie individuate dalla modulistica della Comunicazione da presentare all'Agenzia delle Entrate?".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli Istanti, al punto A) della soluzione prospettata nell'istanza, ritengono che, visto il richiamo dell'art. 121 D.L. 34/2020 all'art. 119 del medesimo Decreto, *"SOLO ed ESCLUSIVAMENTE gli interventi rientranti in predetto articolo debbano essere presi in considerazione al fine del conteggio del S.A.L.. Ogni altro bonus non confluisce nel calcolo"*.

Al punto B) ritengono che, vista la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 538/2020, *"il 30% delle spese non debba venire calcolato sul massimale di spesa detraibile, ma sul montante di spese STIMATO IN FASE DI PROGETTO per l'intervento calcolato ai sensi dell'art. 119 ovvero in base ai "prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione di predetto decreto, come citato dalla norma, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi". Sulla base di tale calcolo verrà poi*

ceduta con gli opportuni adempimenti la parte di detrazione del 110%".

Riguardo al quesito n. 2 sugli "interventi complessivi", gli Istanti al punto C) della soluzione prospettata ritengono di "*poter tenere distinti gli Interventi complessivi dell'area Ecobonus (interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 art 119 D.L. 34/2020) da quelli del Sismabonus (interventi di cui al comma 4 dell'art 119 D.L. 34/2020)*". Riguardo al quesito n. 5, gli Istanti al punto D) della soluzione prospettata ritengono "*la non necessità che all'interno del 30% dei lavori di un comparto debbano essere raggiunti singolarmente anche per le sottocategorie i relativi 30%*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio"), ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione del 110% (c.d. Superbonus), in relazione alle spese sostenute nel periodo previsto dalla normativa, per specifici interventi effettuati su unità immobiliari residenziali, finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

In relazione all'applicazione del Superbonus sono stati forniti chiarimenti con le circolari 24/E/2020 e 30/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, e con la risoluzione n. 60/E/2020, cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Inoltre, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nel sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus> dedicata al Superbonus.

Ciò premesso, in linea generale si rappresenta che la valutazione in concreto dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione di cui trattasi costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, par. 1.1).

Detto ciò, con riferimento ai quesiti indicati nella presente istanza, si osserva quanto segue.

Come specificato nella Circolare 24/E/2020 e ribadito nella Circolare 30/E/2020, ai sensi dell'articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121 (Superbonus, ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie).

Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Poiché la normativa richiama solo gli interventi sopra elencati, in merito ai quesiti n. 1 e n. 4 dell'istanza, si ritiene, concordemente alla soluzione prospettata al punto A) dagli Istanti, che eventuali altri bonus non rilevino al fine del calcolo del 30%.

Per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, l'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 329, stabilisce al comma 4-ter che *«Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (...), il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato*

articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegato B-2».

Dal quadro normativo sopra delineato emerge, pertanto, che le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, sia ai fini del *Superbonus* sia della opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, devono essere redatte in base agli allegati indicati nel citato articolo 3 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con risposta ad interpello n. 538 del 09/11/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel modello di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - da utilizzare, ai sensi del citato comma 4-*quater* dell'articolo 3 del medesimo decreto, per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto Rilancio - va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione.

Pertanto, relativamente al quesito n. 3 dell'istanza presentata, si ritiene che il 30% non debba essere calcolato sul massimale di spesa detraibile, ma su quanto asseverato dal progettista nell'attestazione di conformità dei lavori eseguiti.

Resta inteso che, nel caso in cui i lavori non vengano regolarmente conclusi, anche il diritto alle somme maturate tramite i SAL viene a decadere. Sul punto, infatti, si ricorda che per l'Ecobonus, il Decreto asseverazioni del 6 Agosto 2020 ("Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus") prevede al comma 5 dell'art. 4 che, "*Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell'asseverazione di cui al comma 3*"

(cioè l'asseverazione riferita ad uno stato di avanzamento lavori), "*non sia pervenuta l'asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per il seguito di competenza*".

Riguardo al quesito n. 2 e alla soluzione prospettata al punto C) dell'istanza, per tutto quanto già detto sopra, si ritiene che per le due tipologie di lavori (super sismabonus e super ecobonus) si debbano eseguire calcoli separati.

Infine, riguardo al quesito n. 5 dell'istanza, poiché l'art. 121, c. 1-bis, del D.L. 34/2020 indica che gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun "*intervento complessivo*", si ritiene che ai fini del calcolo del 30% non si debba fare riferimento alle singole sottocategorie di intervento, bensì all'intera tipologia di intervento.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute. Conseguentemente resta fermo, per l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, il potere di accertare la reale situazione di fatto e l'effettiva spettanza del diritto alla detrazione, controllando la veridicità delle informazioni dichiarate e l'avvenuto rispetto di tutti gli altri requisiti, limiti, procedure e obblighi documentali richiesti dalla normativa.

I documenti normativi e di prassi citati nel presente atto sono consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it - Documentazione Economica e Finanziaria).

Responsabile del procedimento: Vincenzo Santo Calizzi

Funzionario assegnatario della pratica: Daniela Catarinolo
(daniela.catarinolo@agenziaentrate.it).

**Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana,
Pasquale Stellacci - Disposizione n. 49/2021**

Il Capo Settore

Vincenzo Santo Calizzi

(firmato digitalmente)